

osserva inoltre

che le scritture contabili munite di certificazione di conformità costituiscono prova in sede monitoria del credito assunto e che l'opposizione non pare allo stato fondata su prova scritta né di pronta soluzione, in quanto la documentazione contrattuale prodotta non è di per sé sufficiente a paralizzare *in toto* la provvisoria esecuzione del decreto;

Visto che l'eccezione di applicazione, nel calcolo degli interessi sul capitale, di tassi superiori ai tassi soglia necessita, per la valutazione della sua fondatezza, di un accertamento più approfondito di quanto possa essere effettuato nella presente fase preliminare, di mera valutazione della provvisoria esecuzione del decreto;

Ritenuto tuttavia che l'accoglimento della suddetta eccezione, ove ne fosse dimostrata la sua fondatezza in sede di giudizio di merito, potrebbe comportare una sensibile riduzione del credito monitorio;

Ritenuto peraltro opportuno disporre l'esperimento del procedimento di mediazione in vista di una possibile conciliazione della lite, alla luce degli elementi in fatto e di diritto già emersi in questa prima fase del procedimento;

PQM

Visto l'art. 648 cpc, concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nella sola misura della sorte capitale del credito, escludendo conseguentemente dal computo dell'ammontare del credito provvisoriamente esecutivo ogni tipo di interessi;

Viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, la nuova formulazione dell'art. 5, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;

Dispone

l'esperimento del procedimento di mediazione, ponendo l'onere dell'avvio della procedura di mediazione a carico della parte più diligente e avvisando entrambe le parti che, per l'effetto, l'esperimento del tentativo di mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori - sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice nuovo incontro preliminare tra i soli legali delle parti;

Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 91 e 96 cpc;

Invita il mediatore a verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiararsi di non voler proseguire nella mediazione oltre l'incontro preliminare;

Invita mediatore e parti a valutare, già in sede di mediazione e per economicità processuale, l'opportunità di svolgere una consulenza tecnica econometrica;

Assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, da depositarsi presso un organismo di mediazione regolarmente iscritto nel registro ministeriale che svolga le funzioni nel circondario del Tribunale di Pavia, ex. art. 4, co. 1, D. Lgs. cit.

Fissa nuova udienza in data 20.05.2015, ore 9,30 per la verifica dell'esito della procedura di mediazione e per il prosieguo del giudizio;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Pavia, 7.01.2015

Dott. Giorgio Marzocchi